



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 30 ottobre 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, e, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Sostituto Procuratore Federale avv. Salvatore Sciacchitano, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 30 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 13

Reclamo del sig. Cristiano LUCARELLI, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Livorno del 18/10/03 - C.U. n. 108 del 21/10/03).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento (CU 108 del 21/10/03) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristiano Lucarelli, tesserato per la Soc. Livorno, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 750,00 (“doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; perché, dopo essere stato espulso al 37° del secondo tempo, nell'uscire dal terreno colpiva con una violenta spallata un cartellone del sottopassaggio verso gli spogliatoi, facendolo cadere, e subito dopo sferrava un violento calcio contro la porta dello spogliatoio arbitrale, sfondando il pannello; infrazione rilevata da un Assistente”) per il comportamento durante la gara Cagliari-Livorno disputata il 18 ottobre 2003 a Tempio Pausania, ha proposto ritualmente reclamo lo stesso tesserato chiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione complessiva ad una giornata di squalifica e, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla giornata di squalifica inflitta per l'espulsione in seguito a doppia ammonizione).

A sostegno del gravame, si rileva che la distanza (circa 50 metri) intercorrente tra l'assistente ed il calciatore, nel momento in cui quest'ultimo raggiungeva gli spogliatoi in quanto espulso dal terreno di giuoco, e la collocazione dello spogliatoio arbitrale nello stadio rendevano del tutto improbabile che il comportamento del reclamante potesse essere stato direttamente percepito dall'assistente, come da costui rapportato, per cui, trattandosi



di una valutazione meramente induttiva ed indiziaria, la responsabilità del calciatore, in ossequio del principio del favor rei, doveva essere esclusa con “formula dubitativa”.

All’odierna riunione è comparso il reclamante, che ha respinto l’addebito, ed il suo difensore, che ha ribadito le richieste formulate.

Interpellato telefonicamente, l’assistente ha confermato quanto riferito nel rapporto, precisando di aver potuto osservare direttamente il comportamento del calciatore in quanto, dalla sua posizione, era in grado di scorgere la porta di ingresso dello spogliatoio arbitrale attraverso la direttrice prospettica, creatasi con l’abbattimento della paratia che univa l’ingresso degli spogliatoi al tunnel mobile.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato.

L’assistente, che aveva riferito il comportamento del reclamante all’atto dell’espulsione, ha telefonicamente precisato che dalla sua posizione (margine del campo di giuoco prospiciente la tribuna) aveva potuto osservare il calciatore colpire con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale, della quale, in seguito, al termine della gara, aveva constatato il danneggiamento.

L’assunto trova un puntuale riscontro proprio nella planimetria prodotta dal reclamante, per cui va esclusa ogni incertezza circa la materialità della condotta posta in essere.

Ai fini della quantificazione della sanzione, questa Commissione – tenuto conto del contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere – ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e delibera di infliggere la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 3.500,00; dispone la restituzione della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia:** violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. PERUGIA:** violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 18/9/03).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 22 settembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché la Soc. Perugia per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si rileva in primo luogo che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non si configurerebbero in alcun modo come "gratuite contumelie o denigrazioni ingiustificate", trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a fatti determinati.

I reclamanti affermano che alcune delle dichiarazioni contestate (in particolare, quelle sulla presunta gestione "padronale" della Federazione) rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica relative a fatti specifici attinenti il responsabile "politico" della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Critica che sarebbe caratterizzata da toni forti e/o ironici, ma mai offensivi e/o irrispettosi.

In merito poi alle affermazioni attinenti l'invocato "conflitto di interessi" dello stesso Presidente federale, il reclamante Gaucci sostiene di essersi limitato a riportare fatti veri, "notori", obiettivi ed indiscutibili riguardanti tale soggetto, e come tali non sanzionabili.

Le affermazioni relative alla dimensione "industriale" assunta oggi dal calcio nostrano non sono, ad avviso dei reclamanti, sanzionabili, essendosi trattato di un giudizio "politico", di uno sfogo di un "romantico del calcio".

Relativamente alle dichiarazioni riguardanti gli arbitri, la difesa sottolinea come il Gaucci abbia escluso che il comportamento degli arbitri favorevole alle grandi squadre, possa essere stato volontario o consapevole, potendo al massimo configurarsi una "pressione psicologica" subita inconsciamente dagli stessi direttori di gara. Altre affermazioni, sempre riguardanti gli arbitri, rappresentano valutazioni tecniche, e come tali espressione del lecito esercizio del diritto di critica.

Infine, le critiche mosse ai procuratori, a detta del reclamante, avrebbero unicamente contenuto politico.

Sul piano processuale, gli incolpati hanno chiesto la riunione del procedimento con gli altri procedimenti attualmente pendenti, in quanto riconducibili ad un unico contesto, in una sorta di continuazione nello stesso comportamento.

Per tutti questi motivi, i reclamanti chiedono, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in via subordinata, l'applicazione delle sanzioni minime (dovendo tenersi in debita considerazione il ben noto clima di tensione che ha caratterizzato il periodo durante il quale tali dichiarazioni vennero rilasciate).

Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di sei mesi e dell'ammenda di € 10.000,00 per il Gaucci e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Perugia.

E' comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, formalmente rinunciando all'istanza di riunione dei procedimenti.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci apparse sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 18 settembre 2003, sono censurabili.

Le affermazioni dell'incolpato ("*[Carraro] non è Presidente di Mediocredito? E Mediocredito non è la banca legata al Napoli, al quale ha dato 60 milioni di euro? Si immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire i soldi a Mediocredito...anche inconsapevolmente [Carraro] si preoccupa del Napoli*"; "*se a capo della Fiorentina ci fosse stato ancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima la forzatura per affossarla, adesso la forzatura per favorirla*"; "*[l'arbitro Gabriele di Frosinone] è in serie A per grazia ricevuta. Qualcuno ce l'ha portato*"; "*...lo spiego con il*

*fatto che la squadra che è andata al posto del Perugia era l'Acireale, che aveva un certo rapporto con Matarrese, che era presidente della Federazione”; “la categoria che ha rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano”*), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, che, seppur aspre nei toni, risultano rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica - una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l'onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, insinuando che il Presidente della Federcalcio (attuale e passato) tenderebbe a tutelare i propri interessi personali a scapito di quelli della Federazione, nonché avrebbe il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole. Tali affermazioni insinuano addirittura una premeditazione da parte di soggetti che operano nell'ambito dell'Organizzazione federale, i quali opererebbero per manovrare l'intero sistema calcistico.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Gaucci nell'ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per mesi tre, unitamente all'ammenda di € 10.000,00, a Luciano Gaucci e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Perugia.

**Sig. Zdenek ZEMAN – Allenatore Soc. Avellino**: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

**Soc. AVELLINO**: violazione art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Avellino-Napoli del 20/9/03).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 22/9/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zdenek Zeman, tesserato della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 3 comma 1, dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 16 comma 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di correttezza e probità obbligatori in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché la Soc. Avellino per violazione dell'art. 2 comma 4, e art. 16 comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Preliminarmente, il sig. Zeman afferma che i giudizi espressi a seguito degli incidenti occorsi prima dell'incontro Avellino-Napoli del 20/9/03 rappresentano un legittimo esercizio del diritto di critica, trattandosi in realtà di affermazioni non offensive e riferite a fatti determinati ed accertati come “veri” dagli stessi organi di giustizia sportiva.

Relativamente poi alle dichiarazioni riguardanti il Presidente della Lega Nazionale Professionisti, i deferiti sostengono che esse andavano ricollegate “all'ipotesi di non punibilità per i fatti perpetrati”. In altri termini, lo Zeman afferma che tale frase si riferiva all'ipotesi, apparentemente sostenuta dal Presidente della LNP, di non punibilità della società avversaria per i gravi fatti del Partenio.

Per tali motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima dell'ammonizione.

Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per lo Zeman e quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Avellino.

E' comparso altresì lo Zeman, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Zeman rilasciate in data 22/9/2003 al quotidiano "Il Corriere dello Sport", sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (in particolare, "*questo fax di Galliani non è altro che un'istigazione alla violenza. Si cerca di modificare, di cambiare le regole ancora una volta*"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento, rientranti nel legittimo esercizio del diritto di critica - una chiara valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l'onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti (nello specifico, il Presidente della L.N.P., il quale avrebbe - a detta del deferito - il potere di manovrare al fine di stravolgere e violare le regole).

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Zeman, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle accuse mosse e del particolare contesto in cui tali dichiarazioni sono state rilasciate, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 5.000,00 a Zdenek Zeman e quella dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Avellino.

Il Presidente: f.to dott. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 10 novembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*